

Programma di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina nelle aree cluster d'infezione in Sicilia – Anno 2025-2027

INTRODUZIONE

Brucellosi bovina in Sicilia

In Sicilia da anni la brucellosi bovina risulta maggiormente concentrata nell'area dei Nebrodi, a cavallo tra le Province di Messina, Enna e Catania, con la comparsa di focolai anche nelle aree limitrofe di Siracusa e Ragusa (**Figura 1**). Nel corso degli ultimi anni, nonostante la riduzione della prevalenza d'infezione in Provincia di Enna, la brucellosi bovina appare persistente a Messina e Catania, dove coinvolge, rispettivamente il 2.63% e il 2.68% degli allevamenti nel 2023, e 1.64% e 1.80% nel 2024 (**Tabella 1**, **Tabella 2**).

Figura 1. Distribuzione geografica dei focolai confermati di brucellosi bovina in Sicilia (2023-2024)



Tabella 1. Riepilogo dei controlli svolti per brucellosi bovina in Sicilia - Anno 2023.


ASL	Numero totale delle aziende (a)	Numero totale delle aziende soggette al programma (b)	Numero di aziende controllate (c)	Numero di aziende positive (d)	Numero di nuove aziende positive (e)	% aziende positive (prevalenza) (d / c)	% nuove aziende positive (incidenza) (e / c)
A.S.P. DI AGRIGENTO	413	403	403	0	0	0.00%	0.00%
A.S.P. DI CALTANISSETTA	216	148	148	0	0	0.00%	0.00%
A.S.P. DI CATANIA	643	597	597	16	10	2.68%	1.68%
A.S.P. DI ENNA	1 302	1 258	1 258	3	3	0.24%	0.24%
A.S.P. DI MESSINA	2 208	1 710	1 708	45	28	2.63%	1.64%
A.S.P. DI PALERMO	2 494	2 322	2 320	9	5	0.39%	0.22%
A.S.P. DI RAGUSA	1 474	1 235	1 232	8	6	0.65%	0.49%
A.S.P. DI SIRACUSA	817	775	775	15	8	1.94%	1.03%
A.S.P. DI TRAPANI	243	203	203	0	0	0.00%	0.00%
Totale	9 810	8 651	8 644	96	60	1.11%	0.69%

Tabella 2. Riepilogo dei controlli svolti per brucellosi bovina in Sicilia - Anno 2024.

ASL	Numero totale delle aziende (a)	Numero totale delle aziende soggette al programma (b)	Numero di aziende controllate (c)	Numero di aziende positive (d)	Numero di nuove aziende positive (e)	% aziende positive (prevalenza) (d / c)	% nuove aziende positive (incidenza) (e / c)
A.S.P. DI AGRIGENTO	402	397	397	0	0	0.00%	0.00%
A.S.P. DI CALTANISSETTA	204	175	175	0	0	0.00%	0.00%
A.S.P. DI CATANIA	639	615	625	12	5	1.92%	0.80%
A.S.P. DI ENNA	1 271	1 233	1 248	3	2	0.24%	0.16%
A.S.P. DI MESSINA	2 184	1 743	1 696	34	24	2.00%	1.42%
A.S.P. DI PALERMO	2 380	2 267	2 305	7	3	0.30%	0.13%
A.S.P. DI RAGUSA	1 419	1 250	1 234	5	2	0.41%	0.16%
A.S.P. DI SIRACUSA	799	749	765	9	7	1.18%	0.92%
A.S.P. DI TRAPANI	222	209	213	0	0	0.00%	0.00%
Totale	9 529	8 627	8 171	56	37	0.69%	0.45%

Se si analizza più in dettaglio gli allevamenti sede di focolaio di brucellosi bovina in Sicilia, si evidenzia come la percentuale di allevamenti nelle due ASP di Messina e Catania persistentemente o ripetutamente infetti negli ultimi tre anni (c.d. focolai recidivanti) sia maggiore di quanto osservabile nelle altre ASP siciliane (**Figura 2**).

Figura 2. Percentuale di focolai recidivanti di brucellosi bovina nelle ASP di Messina, Catania e nelle altre ASP siciliane – Anni 2018-2024



Tubercolosi bovina in Sicilia

In Sicilia è concentrato il 70% di tutti i focolai di tubercolosi bovina confermati in Italia nel 2024. In particolare, la malattia risulta concentrata nella zona dei Nebrodi (**Figura 3**), nelle ASP di Catania, Enna e Messina, con focolai sporadici anche nelle altre province siciliane (**Tabella 3** e **Tabella 4**).

Figura 3. Distribuzione geografica dei focolai di tubercolosi bovina in Sicilia (2023-2024).




Tabella 3. Numero di aziende controllate e positive per tubercolosi bovina in Sicilia – Anno 2023.

ASL	Numero totale degli stabilimenti (a)	Numero totale degli stabilimenti soggetti al programma (b)	Numero di stabilimenti controllati (c)	Numero di stabilimenti positivi (d)	Numero di nuovi stabilimenti positivi (e)	% stabilitimenti positivi (prevalenza) (d / c)	% nuovi stabilitimenti positivi (incidenza) (e / c)
A.S.P. DI AGRIGENTO	415	406	406	0	0	0.00%	0.00%
A.S.P. DI CALTANISSETTA	217	152	152	0	0	0.00%	0.00%
A.S.P. DI CATANIA	645	606	606	20	18	3.30%	2.97%
A.S.P. DI ENNA	1 303	1 260	1 260	14	12	1.11%	0.95%
A.S.P. DI MESSINA	2 208	1 721	1 719	25	15	1.45%	0.87%
A.S.P. DI PALERMO	2 494	2 328	2 325	29	17	1.25%	0.73%
A.S.P. DI RAGUSA	1 475	1 254	1 250	10	6	0.80%	0.48%
A.S.P. DI SIRACUSA	817	777	777	6	2	0.77%	0.26%
A.S.P. DI TRAPANI	241	204	204	7	7	3.43%	3.43%
Totale	9 815	8 708	8 699	111	77	1.28%	0.89%

Tabella 4. Numero di aziende controllate e positive per tubercolosi bovina in Sicilia – Anno 2024.

ASL	Numero totale degli stabilimenti (a)	Numero totale degli stabilimenti soggetti al programma (b)	Numero di stabilimenti controllati (c)	Numero di stabilimenti positivi (d)	Numero di nuovi stabilimenti positivi (e)	% stabilitimenti positivi (prevalenza) (d / c)	% nuovi stabilitimenti positivi (incidenza) (e / c)
A.S.P. DI AGRIGENTO	400	390	400	2	2	0.50%	0.50%
A.S.P. DI CALTANISSETTA	204	176	176	3	3	1.70%	1.70%
A.S.P. DI CATANIA	639	616	626	24	23	3.83%	3.67%
A.S.P. DI ENNA	1 271	1 237	1 251	84	78	6.71%	6.24%
A.S.P. DI MESSINA	2 184	1 760	1 714	100	95	5.83%	5.54%
A.S.P. DI PALERMO	2 382	2 275	2 316	21	18	0.91%	0.78%
A.S.P. DI RAGUSA	1 419	1 284	1 267	45	42	3.55%	3.31%
A.S.P. DI SIRACUSA	799	750	766	6	4	0.78%	0.52%
A.S.P. DI TRAPANI	222	212	217	0	0	0.00%	0.00%
Totale	9 529	8 698	8 290	229	210	2.76%	2.53%

AREE CLUSTER PER BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI BOVINA

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute, agli allegati 1 e 2 parte A, nei punti rispettivamente 7.4. e 6.3., considerate le condizioni epidemiologiche sopra elencate riguardanti determinati territori della Regione Sicilia viene individuata sul territorio della regione Sicilia un'area cluster per la brucellosi e la tubercolosi bovina (allegato A), sulla base dei seguenti criteri:

1. prevalenza e persistenza d'infezione negli stabilimenti bovini negli ultimi 5 anni.
2. Presenza di fattori di rischio comuni, quali l'utilizzo di pascoli, di pascoli promiscui e lo spostamento da e per le aree di pascolamento. In particolare, l'utilizzo dei pascoli nel corso di tutto l'anno, con spostamenti multipli verso varie aree di pascolamento, da parte degli allevamenti dell'area dei Nebrodi e nelle zone attigue, costituisce uno dei fattori di rischio più importanti per il mantenimento e la diffusione della brucellosi e della tubercolosi bovina sul territorio. Per tale motivo le misure previste per le aree cluster avranno, tra l'altro, lo scopo di rafforzare i criteri per una corretta gestione dei pascoli e ridurre il rischio di presenza di animali infetti nei pascoli stessi.
3. Correlazioni epidemiologiche tra gli stabilimenti che evidenziano l'esistenza di estese unità epidemiologiche.

Il servizio veterinario regionale (SVR), sentito il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario nazionale per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi, bovina e bufalina, e il Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB) e il Centro di referencia nazionale per la tubercolosi da *M. bovis* (TBCentro), rivaluterà l'estensione delle aree cluster al termine dell'anno 2025 sulla base dei risultati ottenuti nel corso dell'anno e della situazione epidemiologica al 31 dicembre 2025.

La riduzione delle aree cluster sarà accompagnata da una adeguata attività di controllo e di valutazione sul ruolo della fauna selvatica.

Il presente programma di eradicazione una volta approvato con apposito strumento normativo regionale sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e in base alla situazione epidemiologica e agli obiettivi conseguiti potrà essere rinnovato, sentito il Ministero della Salute.. L'obiettivo per l'anno 2025 è quello di ottenere al 31 dicembre 2025 una riduzione di almeno il 20% dei focolai di brucellosi e tubercolosi bovina.

Per tutto quanto non indicato nelle seguenti misure, relative alla gestione del cluster, si applica quanto previsto nel Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute.

MISURE GENERALI

Indicazioni per la corretta registrazione dei codici aziendali e dei terreni utilizzati come pascoli per il bestiame.

Di seguito sono riportate alcune pertinenti definizioni presenti nelle norme in vigore, nonché le indicazioni per la corretta registrazione dei codici degli stabilimenti.

Stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente (regolamento (UE) 2016/429).

Unità epidemiologica: un gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno (regolamento (UE) 2016/429).

Pascolo: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti (decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134).

Pascolo a indirizzo promiscuo: pascolo georeferenziato, su cui insistono animali di più stabilimenti senza alcuna separazione tra loro, che va a costituire un'unica unità epidemiologica ad elevato rischio (decreto 2 maggio 2024).

Assegnazione codici aziendali (art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134). Nel caso in cui vi siano più proprietari che detengono animali nelle medesime strutture o in strutture contigue, senza una netta delimitazione fisica o con medesimo personale utilizzato per accudire gli animali, il codice dello stabilimento è unico per le diverse unità produttive o i diversi gruppi di animali presenti, così come previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I&R di cui all'allegato 1 del decreto 7 marzo 2023. L'assegnazione del codice aziendale è subordinata alla presenza dei requisiti strutturali e di biosicurezza previsti dalle norme in vigore.

Assegnazione del codice pascoli. Tutti i terreni utilizzati per il pascolamento degli animali, che non siano in diretta contiguità o limitrofi allo stabilimento di detenzione degli animali stessi, devono essere codificati con l'assegnazione di un codice pascolo a norma del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 e delle norme in vigore sull'identificazione e registrazione degli animali.

Nel caso in cui gli stabilimenti utilizzino terreni contigui o nelle immediate vicinanze del centro aziendale, che possono essere considerati come pertinenze dello stabilimento stesso, i dati delle particelle catastali dei terreni devono essere registrate nella banca dati nazionale del sistema I&R (BDN).

Il servizio veterinario della ASP competente valuterà di volta in volta le specifiche condizioni per l'assegnazione o meno del codice pascolo in relazione alle condizioni epidemiologiche e alle caratteristiche degli stabilimenti circostanti.

In ogni caso, ai fini dell'assegnazione del codice a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 134, il pascolo deve possedere:

- una struttura di ricovero, di adeguate dimensioni, in muratura o similare, inaccessibile ad altri animali sia domestici che selvatici, oppure
- un'area all'aperto, ove poter isolare gli animali, confinata e recintata con rete a maglia stretta abbinata a doppia recinzione (anche elettrica) tale da evitare il contatto diretto con altri animali sia domestici che selvatici.

I terreni utilizzati a pascolo, se contigui l'uno all'altro e senza una delimitazione fisica tra di loro, artificiale o naturale, in grado di impedire il libero spostamento degli animali da una porzione all'altra di terreno, devono essere considerati come un'unica unità epidemiologica, e pertanto codificati con un unico codice pascolo. Tutti i pascoli devono essere georeferenziati e corredati dei dati delle particelle catastali interessate e le specie animali che possono essere ospitate.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il servizio veterinario della ASP competente effettuerà una revisione d'ufficio dei codici degli stabilimenti e dei pascoli assegnati, secondo le indicazioni sopra riportate.

Oltre all'elenco previsto dal decreto 2 maggio 2024 degli stabilimenti autorizzati a movimentare verso territori indenni, è istituito un ulteriore elenco di operatori, con indicazione dei relativi stabilimenti, che intendono spostare gli animali verso pascoli in aree cluster. Tali operatori devono disporre di un codice pascolo ed essere registrati, a cura del servizio veterinario della ASP, in un apposito elenco di stabilimenti che praticano l'allevamento al pascolo in zona cluster.

Indicazioni per la verifica della corretta applicazione delle norme sull'identificazione e registrazione dei capi bovini.

Oltre a quanto già previsto dalle norme nazionali vigenti, allo scopo di rafforzare le misure di controllo sulla corretta applicazione delle regole di identificazione e registrazione dei capi bovini, ad ogni ingresso negli stabilimenti bovini, il servizio veterinario della ASP competente dovrà verificare l'identità e la corretta identificazione di tutti i capi bovini in quel momento presenti nello stabilimento, verificando quanto registrato nella banca dati nazionale (BDN) per lo stabilimento in questione.

A norma del decreto 2 maggio 2024, nei casi in cui siano rilevati animali non identificabili, ovvero animali senza identificazione per i quali non sia possibile risalire alla loro reale identità, il servizio veterinario della ASP competente:

- a) sospende immediatamente lo status di indenne degli stabilimenti interessati, vietando la movimentazione in ingresso ed in uscita dallo stabilimento, ad eccezione dello spostamento degli animali correttamente identificati verso uno stabilimento di macellazione.
- b) identifica gli animali tramite bolo endoruminale e marca auricolare ed esegue su tali animali, se di età stimata maggiore delle sei settimane un controllo per tubercolosi tramite prova di intradermoreazione o prova gamma interferon, e se di età stimata maggiore dei 12 mesi un prelievo di sangue per la prova di agglutinazione rapida al Rosa bengala (SAR) e di fissazione del complemento (FDC) nei confronti della brucellosi.
- c) indipendentemente dagli esiti diagnostici di cui al precedente punto, fatte salve le necessarie sanzioni e comunicazioni all'autorità giudiziaria, adotta il provvedimento di sequestro/blocco ufficiale e adotta gli adempimenti di cui all'art.15 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.134

Le spese delle misure adottate dal servizio veterinario a seguito del rilievo di animali non identificabili sono a carico dell'operatore.

Misure relative agli animali smarriti o oggetto di furti.

In caso di animali smarriti o oggetto di furti, il proprietario degli animali dovrà sporgere regolare denuncia di smarrimento/furto presso i competenti uffici della polizia giudiziaria, trasmettere entro 48 ore copia della medesima denuncia al servizio veterinario della ASP competente per territorio, ed effettuare le dovute registrazioni in BDN entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il servizio veterinario della ASP, ricevuta la copia della denuncia, sulla base del numero di capi oggetto della denuncia, anche in considerazione del tipo di allevamento e delle condizioni ambientali

nei quali gli animali sono detenuti, effettua un sopralluogo nello stabilimento, nel corso del quale svolge tutti i controlli previsti dalle norme sulla corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione e si può riservare di svolgere ulteriori controlli, anche di tipo sanitario, sugli animali presenti.

Qualora il servizio veterinario della ASP, durante qualsiasi altro controllo negli stabilimenti, verifichi l'assenza non giustificata di animali, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, adotta il provvedimento di sequestro/blocco ufficiale dello stabilimento, la sospensione della qualifica, e le sanzioni previste in conseguenza della mancata notifica.

MISURE NEI CLUSTER DI BRUCELLOSI BOVINA

Oltre a quanto previsto al punto 7.4.1 dell'allegato 1 parte A del decreto 2 maggio 2024, nei territori della Regione Sicilia identificati come cluster d'infezione per brucellosi bovina si applicano le misure di seguito riportate.

Frequenza di controllo

Tutti gli stabilimenti che detengono bovini nelle aree cluster e che sono iscritti nell'elenco degli operatori che intendono spostare gli animali verso i pascoli, devono essere controllati per brucellosi **ogni 4 mesi (120 giorni)** da parte dei servizi veterinari delle ASP competenti, al fine del mantenimento della qualifica e dell'autorizzazione allo spostamento verso i pascoli. Gli altri stabilimenti bovini presenti nelle aree cluster, che non intendono spostare animali verso i pascoli, sono controllati con le frequenze previste nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689 ai fini del mantenimento della qualifica.

Allo scopo di programmare e realizzare i controlli negli stabilimenti secondo la disposizione geografica delle varie unità epidemiologiche, il programma degli interventi sarà preventivamente trasmesso al SVR da parte dei servizi veterinari delle ASP, tramite la sua registrazione in VETINFO. Il SVR valida la programmazione dei controlli registrata in VETINFO.

Per incidere significativamente sugli indicatori epidemiologici e accelerare il raggiungimento dello status, resta inteso che nell'ambito della stessa unità epidemiologica i controlli dovranno essere effettuati in maniera sincrona o, comunque, in un ristretto periodo di tempo.

Negli stabilimenti da controllare, il servizio veterinario delle ASP dovrà prelevare campioni di sangue da tutti i capi di età superiore ai 12 mesi. I campioni di sangue prelevati, corredati dell'apposita modulistica predisposta dal SANAN, saranno consegnati senza ritardi ed entro 48 ore alla competente sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZS), che procederà all'analisi degli stessi tramite SAR. In caso di positività alla SAR anche di un solo campione, tutti i campioni di sangue prelevati nel medesimo stabilimento e conferiti assieme al campione positivo, dovranno essere analizzati tramite FDC. L'IZS invierà alla competente ASP il rapporto di prova con gli esiti delle indagini sierologiche entro 7 giorni dal ricevimento dei campioni.

La prova della FDC è considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml.

Il servizio veterinario della ASP provvederà a registrare in SANAN gli esiti del controllo entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto di prova. Entro 7 giorni dall'emissione del rapporto di

prova l'IZS provvederà ad inserire in SANAN gli esiti delle singole prove, utilizzando gli appositi servizi web di caricamento dati.

Movimentazione

Tranne nel caso di invio diretto ad un mattatoio, la movimentazione da stabilimenti indenni per brucellosi bovina all'interno delle aree cluster deve rispettare le seguenti regole:

- per gli stabilimenti che sono iscritti nell'elenco degli operatori che intendono spostare gli animali verso i pascoli, se il pascolo di destino è localizzato all'interno delle stesse aree cluster d'infezione, la movimentazione è consentita se gli animali da spostare sono stati controllati da meno di 120 giorni,
- per tutte le altre movimentazioni di animali da vita verso altri stabilimenti situati all'interno delle aree cluster, lo spostamento è consentito solo se gli animali da spostare sono stati oggetto da meno di 30 giorni, con esito favorevole, di una prova sierologica, con analisi dei campioni sia alla SAR che FDC.

Per le movimentazioni verso stabilimenti o pascoli localizzati in un territorio non compreso nelle aree cluster d'infezione, la movimentazione è consentita se gli animali rispettano le condizioni di cui al decreto 2 maggio 2024.

Misure a protezione dei territori regionali indenni o prossimi allo status di indenne

I capi movimentati da aree cluster verso territori della regione non compresi fra quelli cluster, dovranno essere tenuti isolati dal resto dell'effettivo aziendale fino ad esito favorevole dei controlli.

Trascorsi 60 giorni dal controllo pre-moving i capi dovranno essere saggiati tramite SAR ed FDC.

In caso di non negatività ad una delle due prove di cui sopra, i capi dovranno essere destinati alla macellazione conoscitiva, sospendendo lo status, registrando il sospetto su SIMAN e dandone immediata comunicazione all'ASP competente sullo stabilimento di provenienza per gli ulteriori adempimenti.

Nello stabilimento di provenienza, dopo la registrazione del sospetto su SIMAN e la sospensione dello status, si procederà con i controlli su tutti i capi presenti.

In caso di conferma, si procederà alla revoca dello status dello stabilimento di partenza.

Lo status dello stabilimento di arrivo, invece, potrà essere ripristinato dopo un controllo su tutti i capi presenti.

Sospetto e conferma di focolai di brucellosi bovina

Stabilimenti indenni

Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l'esito è da considerarsi dubbio e il controllo sull'animale dovrà essere ripetuto

Nel caso in cui nello stabilimento controllato un solo animale fornisca esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e esito negativo o positivo alla SAR, l'animale è da considerarsi sospetto d'infezione

Il servizio veterinario può in ogni caso considerare uno o più capi sospetti d'infezione anche sulla base di esami e sintomi clinici, esami post-mortem o in caso sia stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato, secondo quanto previsto al punto 5.1 parte B dell'allegato 1 del decreto 2 maggio 2024.

Nei casi di sospetto d'infezione o esito dubbio la qualifica sanitaria dello stabilimento è sospesa sino alla conferma e risoluzione del sospetto e del dubbio diagnostico e saranno applicate le misure previste al punto 5.2 parte B dell'allegato 1 del decreto 2 maggio 2024. I capi sospetti possono essere avviati alla macellazione conoscitiva, al fine di condurre le analisi dirette volte all'isolamento ed identificazione di *Brucella* spp, tramite il prelievo, in sede di macellazione, di campioni di organi target, svolto da personale del servizio veterinario della ASP, in collaborazione con personale dell'IZS, specificatamente addestrato e attrezzato per le attività di prelievo.

Inoltre, a seconda delle condizioni epidemiologiche e delle caratteristiche dello stabilimento interessato, il servizio veterinario della ASP può disporre i seguenti ulteriori prelievi nello stabilimento interessato, da svolgere in collaborazione con l'IZS:

- a) prelievo di tamponi vaginali, qualora gli animali sospetti abbiano partorito entro le ultime tre settimane dal riscontro della positività che ha dato luogo al sospetto;
- b) prelievo di campioni di latte dagli animali sospetti.

Il materiale indicato nei precedenti punti deve essere conferito all'IZS competente per territorio, accompagnato da una apposita scheda di accompagnamento campioni, per la ricerca di *Brucella* spp. e di anticorpi dal latte mediante m-ELISA.

Tutti gli animali sospetti, se non avviati alla macellazione conoscitiva, devono essere posti in isolamento per tutto il periodo di applicazione del presente protocollo, o comunque sino all'eliminazione del sospetto. Qualora non fosse possibile isolare gli animali il servizio veterinario ordina la macellazione conoscitiva dei sospetti.

Dopo 30 giorni dalla macellazione dei capi sospetti il servizio veterinario della ASP competente procede al prelievo di campioni di sangue da tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi presenti nello stabilimento, sui quali si eseguiranno SAR e FdC. Qualora gli esiti degli esami sui capi macellati siano negativi ed i risultati delle analisi sierologiche su tutto l'effettivo controllabile presente nello stabilimento non abbiano evidenziato nuove positività diagnostiche (siero-conversione), lo status di indenne è ripristinato secondo quanto previsto al punto 5.3 parte A dell'Allegato 1 del decreto 2 maggio 2024

Nel caso di mancata macellazione conoscitiva, si procederà ad effettuare controlli periodici ogni 21-30 giorni fino al raggiungimento della durata massima del periodo di sospensione dello status (4 mesi), trascorso il quale, se i risultati delle analisi sierologiche di tutto l'effettivo controllabile presente nello stabilimento non abbiano evidenziato nuove positività diagnostiche, si adotteranno le misure previste al punto 5.3 parte A dell'Allegato 1 del decreto 2 maggio 2024.

Nel caso in cui le analisi diano esito positivo e confermino la circolazione dell'infezione nello stabilimento (isolamento, PCR, siero-conversione), in qualunque fase degli approfondimenti

diagnostici, il focolaio sospetto sarà confermato in SIMAN e si adotteranno tutte le misure previste al punto 5.4 parte B dell'Allegato 1 del decreto 2 maggio 2024.

Attività nei focolai confermati di brucellosi

In tutti i focolai confermati di brucellosi bovina, sia ai sensi del presente programma per le zone cluster, che secondo quanto previsto al punto 5.3 parte B dell'Allegato 1 del decreto 2 maggio 2024, qualora la *Brucella* spp. non sia stata già isolata, occorrerà effettuare le indagini diagnostiche secondo il protocollo di cui all'allegato B. Tutti i ceppi di *Brucella* spp. isolati devono essere inviati entro 10 giorni dall'isolamento al CRNB corredate dalle informazioni e secondo le modalità definite dallo stesso CRNB.

Allo scopo di facilitare le operazioni di prelievo di organi e tessuti al mattatoio, i competenti servizi della Regione Sicilia identificheranno sul territorio regionale i mattatoi designati per la macellazione degli animali dichiarati infetti appartenenti a focolai di brucellosi bovina. I prelievi di organi e tessuti al mattatoio saranno effettuati da personale del servizio veterinario della ASP, in collaborazione con personale dell'IZS, specificatamente addestrato e attrezzato.

Il focolaio può essere estinto, e la qualifica di stabilimento indenne può essere ripristinata, solo se tutti i casi confermati sono stati macellati e i restanti capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento sono risultati negativi a:

- tre prove sierologiche consecutive, a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, la prima da effettuarsi non meno di 30 giorni dall'allontanamento degli ultimi capi positivi,
- un'ulteriore prova sierologica effettuata a distanza di non meno di 6 mesi e non oltre i 12 mesi dall'ultima prova negativa.

Nei focolai confermati di brucellosi bovina tutti i campioni prelevati dagli animali per le prove sierologiche sono analizzati sia alla SAR che alla FDC.

Nei focolai confermati di brucellosi bovina è obbligatorio il prelievo di tessuto animale da tutti i bovini presenti nello stabilimento, secondo istruzioni da emanarsi separatamente e successivamente all'approvazione del presente dispositivo, al fine di costituire una banca dati per l'identificazione genetica dei capi.

Nel caso della conferma dell'infezione in animali al pascolo, il servizio veterinario della ASP competente disporrà il confinamento degli animali di tutte le unità epidemiologiche coinvolte in una o più strutture confinate, di adatte dimensioni, dotate di adeguate caratteristiche di biosicurezza.

Le attività di controllo previste per l'estinzione del focolaio saranno programmate e svolte da parte del servizio veterinario della ASP competente, tenendo conto della possibile esistenza di correlazioni epidemiologiche con altri stabilimenti e pascoli limitrofi, anche tramite la verifica delle particelle di terreno interessate, quali unica unità epidemiologica.

I servizi veterinari delle ASP possono fare richiesta al SVR di ridurre l'età dei capi da prelevare nel corso dei controlli per l'estinzione del focolaio, fino a non meno di 8 mesi di età, specificando le ragioni per le quali tale misura andrebbe applicata. Il SVR valuterà la richiesta, avvalendosi del supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario e del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB).

Le richieste di abbattimento totale, a norma del punto 9 parte B dell'allegato 1 del decreto 2 maggio 2024, assieme alle motivazioni che giustificherebbero la misura proposta, devono essere inviate per autorizzazione al SVR da parte del servizio veterinario della ASP competente.

Per ciò che riguarda i blocchi delle movimentazioni, i rintracci, le tempistiche di macellazione degli animali positivi alle prove e la disinfezione degli stabilimenti sede di focolai si fa riferimento al Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute.

MISURE NEI CLUSTER DI TUBERCOLOSI BOVINA

Oltre a quanto previsto al punto 6.3.1 dell'allegato 2 parte A del decreto 2 maggio 2024, nei territori della regione Sicilia identificati come cluster d'infezione per tubercolosi bovina si applicano le misure di seguito riportate.

Frequenza di controllo

Tutti gli stabilimenti che detengono bovini nelle aree cluster e che sono iscritti nell'elenco degli operatori che intendono spostare gli animali verso i pascoli, di cui al capitolo sulle misure generali del presente documento, devono essere controllati per tubercolosi **ogni 4 mesi (120 giorni)** da parte dei servizi veterinari delle ASP competenti, al fine del mantenimento della qualifica e dell'autorizzazione allo spostamento verso i pascoli. Gli altri stabilimenti bovini presenti nelle aree cluster e non iscritti nell'elenco degli operatori che intendono spostare gli animali verso i pascoli, sono controllati con le frequenze previste nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689 ai fini del mantenimento della qualifica.

Allo scopo di programmare e realizzare i controlli negli stabilimenti secondo la disposizione geografica delle varie unità epidemiologiche, il programma degli interventi sarà preventivamente trasmesso al SVR da parte dei servizi veterinari delle ASP, tramite la sua registrazione in VETINFO. Il SVR valida la programmazione dei controlli registrata in VETINFO.

Per incidere significativamente sugli indicatori epidemiologici e accelerare il raggiungimento dello status, resta inteso che nell'ambito della stessa unità epidemiologica i controlli dovranno essere effettuati in maniera sincrona o, comunque, in un ristretto periodo di tempo.

Negli stabilimenti da controllare, il servizio veterinario delle ASP sottoporrà alla prova di intradermoreazione alla tubercolina (IDT) tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Il servizio veterinario della ASP provvederà a registrare in SANAN gli esiti del controllo entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso.

L'interpretazione dell'esito alla IDT si basa su osservazioni cliniche e sull'aumento dello spessore della piega cutanea (mm) rilevato nei siti di inoculazione 72 ore (± 4 ore) dopo l'iniezione di PPDs rispetto allo spessore di partenza. La IDT prevede tre possibili esiti: reazione negativa, reazione dubbia, reazione positiva.

Gli animali che non presentano reazione negativa vanno considerati come casi sospetti di infezione e la qualifica dello stabilimento sospesa.

Qualora la reazione positiva o dubbia si verifichi nell'ambito di un controllo effettuato in uno stabilimento con infezione confermata (focolaio) gli animali non negativi vanno classificati come casi confermati di infezione.

Il servizio veterinario può in ogni caso considerare uno o più capi sospetti d'infezione anche sulla base di esami e sintomi clinici, esami post-mortem o in caso sia stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato, o secondo quanto previsto al punto 5.1 parte B dell'allegato 2 del decreto 2 maggio 2024.

Nei casi di sospetto d'infezione la qualifica sanitaria dello stabilimento è sospesa sino alla conferma e risoluzione del sospetto o del dubbio diagnostico e saranno applicate le misure previste al punto 5.2 parte B dell'allegato 2 del decreto 2 maggio 2024.

I capi sospetti avviati alla macellazione conoscitiva sono oggetto di un attento esame anatomo-patologico e di prelievi di organi e tessuti per l'identificazione e l'isolamento del *Mycobacterium* spp., svolto da personale del servizio veterinario della ASP, in collaborazione con personale dell'IZS, specificatamente addestrato e attrezzato per le attività di prelievo.

Tutti gli animali sospetti, se non avviati alla macellazione conoscitiva, devono essere posti in isolamento per tutto il periodo di applicazione del presente protocollo, o comunque sino all'eliminazione del sospetto. Qualora non fosse possibile isolare gli animali il servizio veterinario ordina la macellazione conoscitiva dei sospetti.

Negli stabilimenti con casi sospetti il servizio veterinario della ASP, passati non meno di 60 giorni dall'ultima prova IDT, effettua un controllo su tutti i capi presenti, utilizzando in parallelo la prova IDT in animali di più di 6 settimane d'età e la prova del gamma interferone (IGRA) sui capi di età maggiore di 6 mesi. Se le prove sugli animali macellati e le prove sugli animali nello stabilimento forniscono esito negativo, il sospetto è revocato e viene ripristinata la qualifica di indenne dello stabilimento.

Nel caso di mancata macellazione conoscitiva, si procederà ad effettuare controlli periodici ogni 42-60 giorni tramite IDT, fino al raggiungimento della durata massima del periodo di sospensione dello status (5 mesi), trascorso il quale si adotteranno le misure previste al punto 5.3 parte A dell'Allegato 2 del decreto 2 maggio 2024.

Nel caso in cui le indagini (epidemiologiche, immunologiche o di laboratorio) diano esito positivo e confermino la presenza dell'infezione nello stabilimento, in qualunque fase degli approfondimenti diagnostici, il focolaio sospetto sarà confermato in SIMAN e si adotteranno tutte le misure previste al punto 5.4 parte B dell'Allegato 2 del decreto 2 maggio 2024.

Tenendo conto delle caratteristiche dell'agente causale e delle relative modalità di trasmissione nonché della situazione epidemiologica rilevata nelle aree cluster nell'ambito dell'indagine epidemiologica, dovranno essere eseguite indagini diagnostiche anche negli stabilimenti posti nelle immediate vicinanze, e comunque entro il raggio di 2 km dai focolai accertati.

Il laboratorio invia il rapporto di prova relativo a prove diagnostiche dirette (PCR, isolamento) positive non solo alla ASP che ha prelevato i campioni, ma anche per conoscenza al SVR, all'OEVR e alla ASP competente per lo stabilimento, se diversa.

Movimentazione

Tranne nel caso di invio diretto ad un mattatoio, la movimentazione da stabilimenti indenni per MTBC all'interno delle aree cluster deve rispettare le seguenti regole:

- per gli stabilimenti che sono iscritti nell'elenco degli operatori che intendono spostare gli animali verso i pascoli, se il pascolo di destino è localizzato all'interno delle stesse aree cluster d'infezione, la movimentazione è consentita se gli animali da spostare sono stati controllati da meno di 120 giorni,

- gli stabilimenti indenni che non sono iscritti nell'elenco di cui al punto precedente possono spostare gli animali solo verso altri stabilimenti e lo spostamento è consentito solo se gli animali sono stati controllati da meno di 30 giorni.

Per le movimentazioni verso stabilimenti o pascoli localizzati in un territorio non compreso nelle aree cluster d'infezione, la movimentazione è consentita se gli animali rispettano le condizioni di cui al Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute.

Gli animali sottoposti al controllo pre-moving 30 giorni prima dello spostamento sono sottoposti contemporaneamente alla prova IDT sui capi di età superiore alle 6 settimane, e al prelievo di un campione di sangue da sottoporre alla prova IGRA, su quelli di età superiore ai 6 mesi. Tali prove possono essere svolte passati non meno di 60 giorni dall'ultima prova IDT.

Misure a protezione dei territori prossimi allo status di indenne

I capi movimentati da aree cluster verso territori della regione non compresi fra quelli cluster, **ove possibile**, dovranno essere tenuti isolati dal resto dell'effettivo aziendale fino ad esito favorevole dei controlli.

Trascorsi 60 giorni dal controllo pre-moving i capi dovranno essere saggiati utilizzando in parallelo la prova IDT in animali di età superiore a 6 settimane d'età e la prova del gamma interferone (IGRA) sui capi di età superiore a 6 mesi.

In caso di non negatività ad una delle due prove di cui sopra, i capi dovranno essere destinati alla macellazione conoscitiva, sospendendo lo status, registrando il sospetto su SIMAN e dandone immediata comunicazione all'ASP competente sullo stabilimento di provenienza per gli ulteriori adempimenti.

Nello stabilimento di provenienza, dopo la registrazione del sospetto su SIMAN e la sospensione dello status, si procederà con i controlli su tutti i capi presenti, utilizzando in parallelo la prova IDT in animali di età superiore a 6 settimane d'età e la prova del gamma interferone (IGRA) sui capi di età maggiore di 6 mesi.

In caso di conferma, si procederà alla revoca dello status dello stabilimento di partenza.

Lo status dello stabilimento di arrivo, invece, potrà essere ripristinato dopo un controllo su tutti i capi presenti, utilizzando la prova IDT in animali di età superiore a 6 settimane d'età.

Attività nei focolai confermati di MTBC

In tutti i focolai MTBC confermati, sia ai sensi del presente programma per le zone cluster, che secondo quanto previsto al punto 5.3 parte B dell'Allegato 2 del decreto 2 maggio 2024, fino a che l'agente patogeno non sia stata già isolato, occorrerà effettuare le indagini diagnostiche dirette all'isolamento del *Mycobacterium* spp. in tutti i capi positivi alle prove avviati alla macellazione. Le prove di laboratorio volte all'isolamento del *Mycobacterium* spp., in caso di macellazione di più capi provenienti dallo stesso stabilimento nello stesso giorno, potranno essere indirizzate verso quei capi che all'esame post-mortem hanno mostrato lesioni tubercolari. Al massimo due ceppi di *Mycobacterium* spp. per stabilimento devono essere inviati entro 10 giorni dall'isolamento al centro

di referenza nazionale per la tubercolosi da *M. bovis* (TBCentro) corredate dalle informazioni e secondo le modalità definite dallo stesso TBCentro.

Allo scopo di facilitare le operazioni di prelievo di organi e tessuti al mattatoio, i competenti servizi della Regione Sicilia identificheranno sul territorio regionale i mattatoi designati per la macellazione degli animali dichiarati infetti appartenenti a focolai di tubercolosi bovina. I prelievi di organi e tessuti al mattatoio saranno effettuati da squadre composte da personale dei servizi veterinari delle ASP, in collaborazione con personale dell'IZS, debitamente addestrato ed attrezzato per i prelievi.

Il focolaio può essere estinto, e la qualifica di stabilimento indenne può essere ripristinata, solo se tutti i casi confermati sono stati macellati e i restanti capi di età superiore a 6 settimane presenti al momento del campionamento sono risultati negativi a:

- tre prove consecutive, praticate a distanza di 60 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali utilizzando in parallelo la prova IDT in animali di più di 6 settimane d'età e la prova del gamma interferone (IGRA) sui capi di età maggiore di 6 mesi, mentre le altre tramite la sola prova IDT. In ogni caso la terza prova (prima prova qualificante) è da effettuarsi non meno di 6 mesi dall'allontanamento degli ultimi capi positivi,
- un'ulteriore prova IDT effettuata a distanza di non meno di 6 mesi e non oltre i 12 mesi dall'ultima prova negativa.

Nei focolai confermati di tubercolosi bovina è obbligatorio il prelievo di adeguati tessuti da tutti gli animali presenti nello stabilimento, secondo istruzioni da emanarsi separatamente e successivamente all'approvazione del presente dispositivo, al fine di costituire una banca dati per l'identificazione genetica degli animali.


Nel caso della conferma dell'infezione in animali al pascolo, il servizio veterinario della ASP competente disporrà il confinamento degli animali di tutte le unità epidemiologiche coinvolte in una o più strutture confinate, di adatte dimensioni, dotate di adeguate caratteristiche di biosicurezza.

Le richieste di abbattimento totale, a norma del punto 9 parte B dell'allegato 1 del decreto 2 maggio 2024, assieme alle motivazioni che giustificherebbero la misura proposta, devono essere inviate per autorizzazione al SVR da parte del servizio veterinario della ASP competente.

Nel caso di focolai di tubercolosi bovina recidivanti o protratti, nei quali dopo 3 controlli consecutivi a distanza di 60 giorni, si abbiano ancora animali positivi alle prove IDT, allo scopo di accelerare l'estinzione del focolaio stesso, il servizio veterinario della ASP competente può utilizzare una prova IGRA su tutti i capi di età maggiore di 6 mesi presenti nello stabilimento, che dovrà essere svolta non prima di 60 giorni da prove con IDT precedenti. Inoltre, qualora nel focolaio siano presenti animali di altre specie sensibili, in particolare capre, che possono essere venute a contatto con i bovini infetti, la ASP estende le prove a queste popolazioni aggiuntive.

ALLEGATO A - AREA CLUSTER PER BRUCELLOSI E LA TUBERCOLOSI BOVINA IN SICILIA

Nella figura sottostante è riportata in rosso l'area cluster per brucellosi e tubercolosi bovina in Sicilia per l'anno 2025.



Elenco dei territori inclusi nell'area Cluster:

- Provincia di Messina: tutti i Comuni,
- Provincia di Enna: tutti i Comuni,
- Provincia di Catania: tutti i Comuni,
- Provincia di Siracusa: tutti i Comuni,
- Provincia di Ragusa: tutti i Comuni,
- Provincia di Palermo: Comuni di San Mauro Castelverde, Geraci Siculo, Gangi.

Nella tabella sottostante è il riportato il numero di stabilimenti e di capi bovini e bufalini inclusi nell'area cluster.

Territori in zona cluster	Numero allevamenti	Numero capi
Messina	2 336	44 305
Enna	1 323	40 337
Catania	752	28 209
Siracusa	884	31 418
Ragusa	1 542	77 023
Palermo	285	10 133
TOTALE	7 122	231 425

ALLEGATO B

Protocollo d'indagine diagnostica nei focolai di brucellosi bovina, bufalina o ovi-caprina

Istruzioni per il prelievo, conservazione ed invio dei campioni al Laboratorio

Organi e tessuti di elezione da prelevare per la ricerca della *Brucella* spp.

Al mattatoio: linfonodi sopramammari (nelle femmine), linfonodi inguinali superficiali (nei maschi), linfonodi mandibolari, linfonodi retrofaringei, linfonodi iliaci interni, milza, mammella (nelle femmine), vescicole seminali (nei maschi), testicoli (nei maschi). Nel caso di femmine gravide: utero gravido, liquido amniotico.

Su animali vivi: sangue intero, tamponi vaginali ad animali che hanno partorito da non più di 30 giorni, latte/colostro/placenta ove disponibile dagli animali per i quali l'infezione brucellare è sospettata o confermata.

In caso di aborto: feto abortito, placenta.

Inoltre, in caso di presenza di formaggi ed altri derivati del latte, prodotti da latte crudo non trattato termicamente, e con meno di 30 giorni di stagionatura.

Durante il prelievo, è importante evitare eventuali contaminazioni tra i campioni e identificare i contenitori con l'identificativo dell'animale sottoposto a prelievo, numero da ripetere anche su provette e sacchetti utilizzati per la raccolta. Nel prelievo degli organi seguire le istruzioni seguenti:

- I linfonodi devono essere prelevati ed inviati integri, possibilmente con abbondante tessuto adiposo peri-linfonodale.
- Dal parenchima splenico deve essere prelevata ed inviata una porzione di circa 4 cm².
- L'utero gravido deve essere asportato a livello della cervice in maniera da non permettere la fuoriuscita dei liquidi intra-uterini ed inviato tal quale.
- La porzione di placenta da prelevare e da inviare deve comprendere almeno due cotiledoni.
- Dal parenchima mammario prelevare una porzione di circa 4 cm² di parenchima.
- I testicoli possono essere prelevati integri ed in numero di uno per animale.
- Le vescicole seminali devono essere prelevate integre ed inviate nella loro totalità.
- Il latte ed il liquido amniotico devono essere prelevati con una siringa sterile per un volume pari a 10-20 ml e posti in provette con chiusura ermetica e assicurarsi che siano chiuse perfettamente.

Si raccomanda di eseguire le operazioni di prelievo avendo cura di:

- Usare strumenti puliti e sterili (es. bisturi monouso) per il prelievo di organi e di parti d'organo;
- sanificare gli strumenti non a perdere con apposito disinfettante (es. Virkon 1% per 10 minuti) dopo ogni prelievo e prima di un successivo utilizzo.

Si raccomanda di osservare scrupolosamente le norme di biosicurezza per garantire la salute delle persone ed evitare contaminazione dell'ambiente durante tutte le fasi di prelievo e stoccaggio dei campioni e di evitare, in particolare, imbrattamenti esterni degli involucri di trasporto del materiale raccolto (sacchetti, contenitori, cassetta, ecc.)

Le provette utilizzate per la raccolta del sangue devono essere riempite per metà della loro capacità ed essere poste, subito dopo il prelievo, in posizione orizzontale per favorire la separazione del siero. I contenitori con il sangue non devono essere agitati né refrigerati prima che si sia formato il coagulo.

Conservazione ed invio dei campioni

I campioni devono essere conservati ed inviati refrigerati se il tempo che intercorre tra il prelievo e l'invio non supera le 24h, altrimenti devono essere conservati a -20°C ed inviati refrigerati entro 48h ai laboratori, garantendo la catena del freddo.

I campioni devono essere posti in contenitore a tenuta termica contenente panetti refrigeranti, e pervenire al laboratorio ancora congelati o comunque a temperatura refrigerata (<=4°C).

I campioni dovranno essere confezionati singolarmente in contenitori sterili a tenuta ed identificati con etichettatura riportante il n° di matricola dell'animale e la descrizione dell'organo contenuto. Il confezionamento dei campioni diagnostici per il trasporto prevede l'utilizzo di 3 involucri (recipiente primario, secondario ed esterno). Si raccomanda di accertare sempre la corretta chiusura del contenitore primario per evitare fuoruscite.

Per le modalità di confezionamento e trasporto dei campioni attenersi alle regole ADR, che definiscono le modalità di classificazione, confezionamento e trasporto di campioni biologici, e riportare sempre il codice di classificazione della merce sul contenitore esterno (es. UN3373).

NRG _____	Data ____ / ____ / ____
-----------	-------------------------

Scheda di accompagnamento campioni per isolamento di *Brucella* spp.

Servizio veterinario di _____

Luogo del prelievo (barrare la casella specifica) : Prelievo al mattatoio Prelievo in azienda

Data Prelievo ____ / ____ / ____

Codice Macello _____ Telefono _____

Via _____ N° _____ Comune _____ Prov. _____

Codice identificativo azienda1: | | | | | | | | | | | | | |

Denominazione azienda: _____

Proprietario: _____

Detentore: _____

Comune _____ Provincia _____

Specie animale2: _____ Numero totale capi prelevati | | |

Numero totale campioni conferiti | | |

Veterinario responsabile:

Nome e cognome _____

Telefono _____ email _____

1 Nel caso di prelievi al mattatoio riportare l'azienda di provenienza degli animali

2 Utilizzare schede diverse se sono prelevati campioni a specie diverse di animali

Contrassegno identificazione animale (marca auricolare)	Campioni prelevati (1)		
	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F)	<input type="checkbox"/> Utero gravido	<input type="checkbox"/> Sangue
	<input type="checkbox"/> Ln. inguinali superf. (M)	<input type="checkbox"/> Liquido amniotico	<input type="checkbox"/> Latte
	<input type="checkbox"/> Ln. mandibolari	<input type="checkbox"/> Placenta	<input type="checkbox"/> Formaggi
	<input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei	<input type="checkbox"/> Mammella	<input type="checkbox"/> Tampone vaginale
	<input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> Vescicole seminali	<input type="checkbox"/> Colostro
	<input type="checkbox"/> Milza	<input type="checkbox"/> Testicoli	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F)	<input type="checkbox"/> Utero gravido	<input type="checkbox"/> Sangue
	<input type="checkbox"/> Ln. inguinali superf. (M)	<input type="checkbox"/> Liquido amniotico	<input type="checkbox"/> Latte
	<input type="checkbox"/> Ln. mandibolari	<input type="checkbox"/> Placenta	<input type="checkbox"/> Formaggi
	<input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei	<input type="checkbox"/> Mammella	<input type="checkbox"/> Tampone vaginale
	<input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> Vescicole seminali	<input type="checkbox"/> Colostro
	<input type="checkbox"/> Milza	<input type="checkbox"/> Testicoli	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F)	<input type="checkbox"/> Utero gravido	<input type="checkbox"/> Sangue
	<input type="checkbox"/> Ln. inguinali superf. (M)	<input type="checkbox"/> Liquido amniotico	<input type="checkbox"/> Latte
	<input type="checkbox"/> Ln. mandibolari	<input type="checkbox"/> Placenta	<input type="checkbox"/> Formaggi
	<input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei	<input type="checkbox"/> Mammella	<input type="checkbox"/> Tampone vaginale
	<input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> Vescicole seminali	<input type="checkbox"/> Colostro
	<input type="checkbox"/> Milza	<input type="checkbox"/> Testicoli	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F)	<input type="checkbox"/> Utero gravido	<input type="checkbox"/> Sangue
	<input type="checkbox"/> Ln. inguinali superf. (M)	<input type="checkbox"/> Liquido amniotico	<input type="checkbox"/> Latte
	<input type="checkbox"/> Ln. mandibolari	<input type="checkbox"/> Placenta	<input type="checkbox"/> Formaggi
	<input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei	<input type="checkbox"/> Mammella	<input type="checkbox"/> Tampone vaginale
	<input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> Vescicole seminali	<input type="checkbox"/> Colostro
	<input type="checkbox"/> Milza	<input type="checkbox"/> Testicoli	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
	<input type="checkbox"/> Ln. sopra-mammari (F)	<input type="checkbox"/> Utero gravido	<input type="checkbox"/> Sangue
	<input type="checkbox"/> Ln. inguinali superf. (M)	<input type="checkbox"/> Liquido amniotico	<input type="checkbox"/> Latte
	<input type="checkbox"/> Ln. mandibolari	<input type="checkbox"/> Placenta	<input type="checkbox"/> Formaggi
	<input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei	<input type="checkbox"/> Mammella	<input type="checkbox"/> Tampone vaginale

Contrassegno identificazione animale (marca auricolare)	Campioni prelevati (1)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ln. iliaci interni <input checked="" type="checkbox"/> Milza	<input checked="" type="checkbox"/> Vescicole seminali <input checked="" type="checkbox"/> Testicoli	<input checked="" type="checkbox"/> Colostro <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare)

(1) Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati per ciascun animale e indicare il numero di organi prelevati o la quantità in ml (se sangue o latte) o in grammi (se formaggio). Se necessario, aggiungere ulteriori pagine con l'elenco dei capi prelevati.

Conservare gli organi prelevati e il latte a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 24 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento. **I contenitori con il sangue non devono né essere agitati né essere refrigerati prima che si sia formato il coagulo.**